

La Corte di Appello di Bari, quarta sezione penale, riunita in C.d.C. nelle persone dei magistrati:

dott. Filippo Labellarte

Presidente

dott. Vittorio Gaeta

Consigliere rel.

dott. Giuseppe Dibisceglia

Consigliere

letti gli atti del procedimento nr. 8718 R.G.Mis.Prev., relativo all'impugnazione tempestivamente proposta da C avverso il decreto del Tribunale di Bari del 20-21.2.2017, che gli applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per anni due mesi sei, con cauzione di € 3.000,00;

letti gli atti, e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza odierna; sentiti il P.G., il proposto e il difensore (avv. Lorenzo Incardona);

OSSERVA

1. G è pregiudicato per risalente contravvenzione in materia di armi, nonché per ricettazione e contravvenzione in materia di armi commesse nel 2004.

E' stato condannato in appello ad anni 4 mesi 10 reclusione oltre a multa per spaccio di droga continuato commesso nel 2011-2012. E' imputato per art. 642 c.p. commesso il 9.6.2009 e per riciclaggio commesso il 7.5.2012.

L'esecuzione della misura di prevenzione ora impugnata è in corso; con nota del 7.1.2018 la Polstato di Bari ha attestato la regolarità della sua condotta e l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Nell'appello, C deduce l'assenza di pericolosità sociale attuale, l'assoluzione da un'imputazione di reato associativo (art. 74 D.P.R. 309/90) e lo svolgimento di regolare lavoro; in subordine, chiede la riduzione della durata della misura. Ha poi chiesto, con istanza depositata il 5.11.2018, l'autorizzazione ad usare il telefono cellulare.

2. I precedenti e le pendenze sopra elencati dimostrano, a giudizio di questa Corte, che all'epoca della pronuncia impugnata C viveva o aveva di recente vissuto, in tutto o in parte, di traffici delittuosi di stupefacenti, sì che rientra nella categoria di cui all'art. 1 lett. a) d.lgs. 159/11. Non furono certo episodici (al di là dell'assoluzione dall'imputazione di reato associativo) i fatti di cui alla condanna di appello, mentre un regolare lavoro veniva da lui svolto anche all'epoca della loro commissione e non ebbe efficacia deterrente.

Peraltro, il tempo trascorso e il progressivo ravvedimento attestato dalla Polstato inducono a ridurre a mesi 18 la durata della misura di prevenzione.

3. Quanto all'uso del telefono cellulare, la Corte deve verificare la correttezza della prescrizione di "non detenere e non portare indosso ... telefoni cellulari e altri apparecchi radioelettrici di conversazione", di cui al punto 6 del dispositivo del provvedimento impugnato.

La prescrizione, invero di applicazione pressoché generalizzata, non può considerarsi conseguenza automatica dell'applicazione della misura di prevenzione personale.

Mentre infatti l'art. 3 co. 4° d.lgs. 159/11 prevede, come eventuale prescrizione accessoria all'avviso orale del Questore, "il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente", l'art. 8 co. 5° prevede il potere generale del giudice della prevenzione di "imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale": in entrambi i casi, quindi, si è di fronte a un potere discrezionale, che da un lato non ha carattere necessitato, e dall'altro va ancorato a specifici presupposti.

Tali presupposti sono dati, per l'avviso orale del Questore, dal rischio di aumento della capacità

offensiva dell'avvisato o dal suo intento di sottrarsi ai controlli di polizia, e per il decreto del giudice della prevenzione nelle esigenze di difesa sociale, realizzate mediante prescrizioni necessarie.

Orbene, il divieto generalizzato di detenzione e uso di telefoni cellulari e altri apparecchi radioelettrici di conversazione – che indubbiamente costituisce un'ingerenza della pubblica autorità nella vita privata, soggetta al principio di proporzionalità di cui all'art. 8 Convenzione EDU - aveva ragion d'essere molti anni fa, quando tali apparecchi, costosi e non facilmente intercettabili, costituivano degli *status symbol* il cui possesso era idoneo a rafforzare il prestigio criminale dei pregiudicati. Di conseguenza, aveva senso anche un differente trattamento dei cellulari rispetto a quello dei telefoni fissi, il cui uso non veniva di regola vietato a nessuno.

Già dalla fine del secolo scorso, tuttavia, si sono fortemente ridotti sia il costo che il carattere di *status symbol* dei predetti apparecchi mobili, ormai facilmente intercettabili e divenuti anche un indispensabile strumento di lavoro, specie in rapporti caratterizzati da precarietà e bassi salari (ad es, per la consegna di pasti a domicilio). Sicché un generalizzato differente trattamento rispetto ai telefoni fissi non appare più giustificato.

In tale situazione, l'idoneità del possesso e uso di tali apparecchi a pregiudicare le esigenze di difesa sociale non può più essere presunta, se non per fattispecie specifiche di reati che mediante gli stessi sono commessi pressoché di regola (come gli atti persecutori di cui agli artt. 612-bis c.p. e 4 lett. i-ter) d.lgs. 159/11), oppure in casi concreti specificamente accertati (come certe estorsioni o certi traffici di droga). Negli altri casi, l'imposizione generalizzata del divieto in questione non è necessaria e rischia di frustrare la risocializzazione a cui la misura di prevenzione è comunque finalizzata, perché può ostacolare lo svolgimento del lavoro che l'art. 8 co. 3° d.lgs. 159/11 impone al sorvegliato speciale di ricercare: è noto che gran parte delle offerte di lavoro richiedono al potenziale dipendente di essere munito di telefono cellulare.


4. Nella presente fattispecie, C svolge lavoro di autotrasportatore ed ha necessità di adoperare quanto meno il telefono aziendale, come attestato dal suo datore di lavoro nella dichiarazione prodotta dal difensore. D'altro canto, non risultando che i fatti di spaccio per i quali vi è stata condanna di appello siano stati commessi mediante un uso significativo di telefono cellulare o di altri apparecchi radioelettrici di conversazione, non sussistono speciali esigenze di difesa sociale per tale divieto, tenuto anche conto della risalenza di tali fatti e della regolarità dell'attuale condotta del proposto. Si provvede quindi sul punto come da dispositivo.

P.Q.M.


in parziale riforma del decreto del Tribunale di Bari del 20-21.2.2017, riduce ad anni uno mesi sei la durata della misura di prevenzione applicata a C e revoca la prescrizione di "non detenere e non portare indosso ... telefoni cellulari e altri apparecchi radioelettrici di conversazione", contenuta al punto 6 del dispositivo del decreto impugnato; conferma nel resto tale decreto.

Così deciso in Bari il 10.1.2019

Il consigliere est.



Il Presidente



REPUBBLICA ITALIANA
COURT OF APPEALS
BARI, 22/04/19

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
CHIAMATA IN CAUSA